



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
causa C-371/19, 18 novembre 2020, ECLI:EU:C:2020:9 36	Commissione europea contro Repubblica federale di Germania	V Sezione	Ricorso per inadempimento	DE	-	-	-	Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità	Inadempimento di uno Stato IVA - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 170 e 171, par. 1 - Rimborso IVA a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso dell'IVA - Artt. 9 e 10 - Articolo 15, par. 1 - Art. 20 - Mancanza della copia di una fattura o di un documento d'importazione - Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete - Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta -
Classificazione									
- Diritto primario e diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo									
Questione pregiudiziale									
Ricorso per inadempimento									
Dispositivo									
Respingendo le richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d'importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell'articolo 10 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania, violando il principio della neutralità dell'IVA nonché l'effetto utile del diritto al rimborso dell'IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dell'articolo 5 della direttiva 2008/9.									
Nota redazionale									
La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti della Repubblica Federale di Germania. La Corte ha esaminato la prassi della Repubblica federale di Germania di respingere le domande di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d'importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso: l'amministrazione finanziaria tedesca ha costantemente respinto le domande di rimborso in questione senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste mediante presentazione (ove necessario oltre tale data) delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste. Tale prassi, sostiene la Corte, viola il principio della neutralità dell'IVA nonché l'effetto utile del diritto al rimborso dell'IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso. In tal modo, la Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dell'articolo 5 della direttiva 2008/9. Il procedimento trae origine da una denuncia pervenuta alla Commissione europea sulla procedura adottata dalle autorità fiscali tedesche riguardo ai rimborsi IVA richiesti da soggetti passivi non residenti all'interno del paese. Secondo una prassi costante, numerose richieste di rimborso sono state respinte perché la descrizione dei beni o servizi acquistati dichiarati è stata considerata inadeguata o inappropriata, senza che le autorità abbiano prima cercato di chiarire i fatti. La Corte di Giustizia, in merito al principio di neutralità dell'IVA, ha stabilito che il diritto a detrazione e, conseguentemente, al rimborso costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (punto 79). Il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione o il rimborso dell'IVA a monte sia concesso se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi (punto 80). Tuttavia, la soluzione può essere diversa se la violazione di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (punto 81). L'articolo 20 della direttiva 2008/9 offre allo Stato membro di rimborso, laddove questo ritenga di non disporre di tutte le informazioni che gli consentano di decidere in merito alla richiesta di rimborso, in toto o in parte, di chiedere informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, le quali devono essere fornite entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di informazioni da parte del destinatario. Tale disposizione sarebbe ampiamente privata del suo effetto utile se lo Stato membro potesse immediatamente respingere la richiesta di rimborso, indipendentemente dal fatto che un numero che consente di identificare la fattura sia stato incluso nella richiesta. In tal caso, il principio di neutralità e il principio di proporzionalità impongono che l'amministrazione fiscale dello Stato membro di rimborso consideri la richiesta come «presentata», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, e si avvalga della facoltà offerta dall'articolo 20, paragrafo 1, di tale direttiva per chiedere informazioni aggiuntive che possono includere la richiesta di comunicare il numero sequenziale della fattura (punto 88). Nell'ipotesi in cui uno Stato membro, al pari della Repubblica federale di Germania, si sia avvalso della facoltà prevista all'articolo 10 della direttiva 2008/9, di modo che al ricorrente venga chiesto di allegare alla sua richiesta di rimborso una copia della fattura e tale copia di fattura sia disponibile presso l'amministrazione fiscale, quest'ultima è tenuta a procedere alla valutazione di tale richiesta senza richiedere ulteriori informazioni sul numero sequenziale di tale fattura. Se l'amministrazione dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell'IVA, essa non può imporre condizioni supplementari che possono avere l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA (punto 82). Per quanto attiene la lesione del legittimo affidamento, nel caso di specie, la Commissione non contesta che l'avviso di ricevimento inviato al soggetto passivo dall'autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, quando il soggetto passivo ha presentato una domanda di rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, contiene un richiamo all'obbligo di presentare i documenti giustificativi necessari. Non si può ritenere che un tale avviso di ricevimento sia tale da fornire al soggetto passivo la garanzia che la sua domanda di rimborso dell'IVA sarà trattata dall'autorità nazionale competente nonostante la sua mancata presentazione delle informazioni e dei documenti giustificativi necessari. Nessun elemento di prova presentato dalla Commissione dimostra che l'autorità nazionale competente abbia, a tale riguardo, modificato la sua prassi amministrativa a danno dei soggetti passivi privandoli, con effetto retroattivo, del loro diritto al rimborso dell'IVA. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del principio del legittimo affidamento è respinta.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									